

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore, cod. fiscale n° 02133120150 con sede legale in Milano, largo Gemelli 1, rappresentata dal Responsabile Servizio Relazioni Pubbliche Dott. Libero Ranelli, nato a Legnano (Mi) il 17.05.1946

e

l'Associazione Industriale Lombarda - nel seguito denominata ASSOLOMBARDA -, cod. fiscale n° 80040750152, con sede a Milano, via Pantano 9, in persona del Dott. Benito Benedini, nato a Milano il 28.10.1934

PREMESSO

- che l'Università Cattolica del Sacro Cuore intende incrementare le attività di tirocinio ritenute utili momenti formativi nell'ambito della carriera universitaria;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, compresi coloro

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA

Benito Benedini
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
MILANO
11/11/2011

formativo e di orientamento.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento di cui al precedente Art. 3.

Art. 5

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Impresa ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

L'Impresa ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Ufficio Stage dell'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

Art. 7

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA
F.lli
CUORE
UNIVERSITÀ
C.A.A.

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Impresa;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Impresa ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 8

Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'Impresa compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 9

I rapporti che l'Impresa intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Impresa e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e quelli eventualmente derivanti da successivi accordi con l'apposita struttura che cura i tirocini in Università.

Art. 11

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un

Luigi Merzini
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA
CANTONE
COUDRE
UNIVERSITÀ
GATTOLO

anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 12

Le norme della presente Convenzione si applicano ad Assolombarda, agli enti ad essa collegati e alle imprese associate.

Nessuna responsabilità farà capo ad Assolombarda per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 13

La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente del 22 luglio 1996.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.


Letto, approvato, sottoscritto

Li, 4 settembre 1998

UNIVERSITA' CATTOLICA

DEL SACRO CUORE
IL RESPONSABILE SERVIZIO
RELAZIONI PUBBLICHE

(Liberio Ranelli)



ASSOLOMBARDA

Benito Benedini

IL PRESIDENTE

(Benito Benedini)

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA